



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: marche.lnd.it

e-mail: c5marche@lnd.it

pec: c5marche@pec.figcmarche.it

Telegram: <https://t.me/lndmarchec5>

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 123 del 30/06/2026

CALCIO A CINQUE

SOMMARIO

| | |
|---|---|
| SOMMARIO | 1 |
| COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. | 1 |
| COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. | 1 |
| COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE | 1 |
| COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE | 1 |

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE

Per tutte le comunicazioni con la Segreteria del Calcio a Cinque - richieste di variazione gara comprese - è attiva la casella e-mail c5marche@lnd.it; si raccomandano le Società di utilizzare la casella e-mail comunicata all'atto dell'iscrizione per ogni tipo di comunicazione verso il Comitato Regionale Marche.

**DOMANDE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI SUPERIORI PER LE SOCIETA'
NON AVENTI DIRITTO – STAGIONE SPORTIVA 2026-2027**

Con riferimento al C.U. n. 31 del 15/10/2025 del Comitato Regionale Marche Calcio a Cinque, si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai campionati di categoria superiore, riservate alle società sportive non aventi diritto, relativi alla Stagione Sportiva 2025/2026.

Le domande di ammissione ai **Campionati Regionali di Calcio a Cinque SERIE C1 e SERIE C2**, per le Società **non aventi il titolo sportivo a parteciparvi**, dovranno **pervenire** al Comitato Regionale Marche **esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo c5marche@pec.figcmarche.it** entro e non oltre il **termine perentorio delle ore 19:00 di Venerdì 10 Luglio 2026** utilizzando l'**allegato modulo**, a cui va acclusa:

- **la dichiarazione di disponibilità del campo utilizzando i modelli fac-simile allegati;**
- **il versamento, a titolo di acconto, dell'importo di cui alla tabella seguente**

| CAMPIONATO | IMPORTO |
|---------------------------------|-----------------|
| CALCIO A CINQUE SERIE C1 | € 900,00 |
| CALCIO A CINQUE SERIE C2 | € 600,00 |

N.B.

L'omesso versamento di quanto sopra e la mancata presentazione della dichiarazione di disponibilità del campo comporterà l'automatica esclusione della domanda di ripescaggio.

I versamenti dovranno essere effettuati mediante **RICARICA PORTAFOGLIO ISCRIZIONI.**
Per ricaricare il portafoglio si possono utilizzare le modalità sotto riportate:

BONIFICO BANCARIO:

IBAN: IT81E010050260000000008868

BNL ANCONA – CORSO STAMIRA

Beneficiario: F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti

BONIFICO BANCARIO

- inserire il CRO del bonifico effettuato, oppure in caso di mancanza inserire "0", l'ABI ed il CAB del proprio istituto di credito;
- inserire l'importo del bonifico effettuato;
- caricare la contabile dell'avvenuto bonifico cliccando il pulsante "Aggiungi documento allegato" (facoltativo);
- salvare definitivamente.

Inserire OBBLIGATORIAMENTE nella causale la dicitura “completamento organici e n. matricola Società)

La mancata indicazione dei suddetti dati comporta infatti un elevato rallentamento nell'accredito dell'importo nel conto societario e, di conseguenza, preclude la possibilità di ricarica del portafoglio.

Si raccomanda inoltre di effettuare la richiesta di ricarica del portafoglio lo stesso giorno in cui viene eseguito il bonifico bancario.

CARTA DI CREDITO, MYBANK, ECC.

- inserire l'indirizzo e-mail al quale sarà inviata la ricevuta della transazione POS;
- inserire l'importo che si vuole ricaricare;
- cliccare “salva e paga”;
- l'utente sarà reindirizzato sul sito della BNL per l'effettuazione del pagamento (i dati della carta di credito non vengono salvati dal sistema) o al proprio home banking per l'effettuazione della transazione in caso di utilizzo del “MyBank”*;
- effettuata la transazione, il sistema emetterà la ricevuta POS che sarà inviata all'indirizzo e-mail comunicato in precedenza.

* il MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell'identità digitale usando il servizio di online banking della propria banca o una app da smartphone o tablet.

Ad oggi più di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa.

La lista è consultabile alla pagina web <https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-pp-aderenti/>

N.B.: questa modalità di pagamento permette l'accredito immediato nel portafoglio indicato in sede di ricarica dell'importo versato.

MAV LIGHT BANCARIO

- inserire l'importo che si vuole ricaricare;
- cliccare "salva e stampa";
- completando il salvataggio, il sistema emetterà un bollettino MAV da pagare successivamente in banca.

N.B.: l'accredito dell'importo versato nel portafoglio indicato in sede di ricarica avviene entro 3/4 giorni dal pagamento del MAV.

MAV LIGHT SISAL PAY

- inserire l'importo che si vuole ricaricare;
- cliccare "salva e stampa";
- completando il salvataggio, il sistema emetterà un bollettino MAV da pagare successivamente nei Punti Sisal Pay (ricevitorie, bar, tabacchi ed edicole).

Il servizio è disponibile per importi, commissione inclusa, fino a 999,99 euro per pagamento in contanti e fino a 1.499,99 euro per operazioni con carte di pagamento. Il pagamento può essere effettuato in contanti o con PagoBancomat, carte di credito e carte prepagate. Per conoscere le condizioni economiche e cercare il Punto SisalPay più vicino, consultare www.sisalpay.it.

N.B.: l'accredito dell'importo versato nel portafoglio indicato in sede di ricarica avviene entro 3/4 giorni dal pagamento del MAV.

Si informa che le graduatorie verranno stilate in applicazione a quanto pubblicato nel C.U. n. 31 del 15/10/2025 del Comitato Regionale Marche Calcio a Cinque di cui si riporta di seguito lo stralcio e che verranno pubblicate in apposito Comunicato Ufficiale in cui verrà indicato il termine entro cui presentare eventuali controdeduzioni.

Decorso tale termine le graduatorie, ufficializzate mediante pubblicazione in Comunicato Ufficiale, diverranno definitive.

Si evidenzia che la presentazione della domanda di ammissione al Campionato superiore non esime dal presentare la domanda di iscrizione al Campionato di competenza **che deve essere sempre e comunque effettuata**; la stessa è propedeutica e necessaria per l'eventuale ammissione al Campionato superiore.

STRALCIO COMPLETAMENTO ORGANICI DEL C.U. N° 31 DEL 15/10/2025

Per eventuali esigenze di completamento degli organici di serie C1 e serie C2, si ricorrerà a graduatorie di merito divise in fasce, all'interno di ogni fascia si procederà nel rispetto dei criteri di priorità secondo la graduatoria risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione elencati nel presente Comunicato Ufficiale:

Campionato Serie C1:

- 1^ fascia:** 11^ classificata dopo i play out (perdente secondo incontro play out); in caso di mancata disputa dei play-out, l'11^ classificata al termine della stagione regolare
- 2^ fascia:** la squadra perdente la finale play-off
- 3^ fascia:** 12^ e 13^ classificate dopo i play out (perdente primo incontro play out); in caso di mancata disputa dei play-out le 12^ e 13^ classificate al termine della stagione regolare
- 4^ fascia:** le squadre perdenti le semifinali play-off
- 5^ fascia:** le squadre perdenti i quarti di finale play-off
- 6^ fascia:** le squadre perdenti gli ottavi di finale play-off
- 7^ fascia:** le rimanenti squadre aventi diritto a fare richiesta di ripescaggio
- 8^ fascia:** le rimanenti squadre non aventi diritto a fare richiesta di ripescaggio

Campionato Serie C2:

- 1^ fascia:** perdenti gara di spareggio società vincenti i play off;
- 2^ fascia:** perdenti gara play-out del campionato di serie C2;
- 3^ fascia:** 3^ classificate dei rispettivi gironi al termine dei play-off di Serie D; in caso di mancata disputa dei play-off le 3^ classificate al termine della stagione regolare
- 4^ fascia:** le squadre partecipanti ai play-off del campionato di Serie D; in caso di mancata disputa dei play-off le squadre 4^ e 5^ classificate al termine della stagione regolare
- 5^ fascia:** le rimanenti squadre aventi diritto a fare richiesta di ripescaggio
- 6^ fascia:** le rimanenti squadre non aventi diritto a fare richiesta di ripescaggio

Al verificarsi di situazioni diverse da quelle previste, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche si riserva le valutazioni e le decisioni di competenza.

Con riferimento ai Meccanismi di promozione e retrocessione di cui sopra, si stabilisce che, per l'eventuale completamento di organici dei campionati regionali di serie C1 e Serie C2 derivanti da ulteriori ammissioni al Campionato Nazionale di Serie B, da mancate iscrizioni e da fusioni, ci si adopererà per stabilire l'organico di n. 14 squadre nella serie C1 e di n. 14 squadre nei singoli gironi di serie C2.

PRECLUSIONI

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE DI SOCIETA' CHE NELLE STAGIONI SPORTIVE 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026:

- A) SIANO STATE GIUDICATE E SANZIONATE PER ILLECITO SPORTIVO;
- B) ABBIANO USUFRUITO DEL DIRITTO DI AMMISSIONE A QUALSIASI TITOLO (RIPESCAGGI O AMPLIAMENTO DI ORGANICO) AL CAMPIONATO DI CATEGORIA SUPERIORE.

RIENTRANO IN TALE PRECLUSIONE ANCHE LE SOCIETA' SORTE PER FUSIONE IN CUI UNA O PIU' SOCIETA' CONFLUITE NELLA NUOVA ABBIANO USUFRUITO A QUALSIASI TITOLO DELL'AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI CATEGORIA SUPERIORE E QUELLE SORTE A SEGUITO DI SCISSIONE IN CUI LA SOCIETA' DA CUI E' AVVENUTA LA SCISSIONE ABBA USUFRUITO DELL' AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI CATEGORIA SUPERIORE;

- C) NON ABBIANO MATURATO I TRE ANNI DI AFFILIAZIONE ALLA FIGC NELLO AMBITO DELLA LND;
- D) CLASSIFICATE ULTIMO POSTO IN CAMPIONATO.

SOCIETA' RIPESCAE PER COMPLETAMENTO ORGANICI
NEL TRIENNIO 2021/2022 (S.S. 2022/2023) – 2022/2023 (S.S. 2023/2024) –
2023/2024 (S.S. 2024/2025)

| 2022/2023 (2023/2024) | 2023/2024 (2024/2025) | 2024/2025 (2025/2026) |
|---|---|---|
| BAYER CAPPUCCINI REAL SAN GIORGIO AVIS ARCEVIA 1964 FIGHT BULLS CORRIDONIA | AMICI DEL CENTROSOCIO SP. FUTSAL MONTURANO CIARNIN FUTSAL VIRE GEOSISTEM ASD POLISPORTIVA UROBORO | CHIARAVALLE FUTSAL U.S. FORTUNA FANO GNANO 04 REAL ANCARIA |

ELEMENTI E TABELLE DI VALUTAZIONE

(determineranno la classifica di priorità all'interno di ciascuna fascia)

- a) Posizione di classifica ottenuta dalla Società al termine della regular season 2025/2026;
- b) Posizione nella graduatoria di Coppa Disciplina nella stagione sportiva 2025/2026;
- c) Dimensioni e qualità dell'attività giovanile nella stagione sportiva 2025/2026;
- d) Partecipazione alle Riunioni Provinciali e alle Assemblee Regionali validamente costituite;
- e) Partecipazione alla Coppa Italia ed alla Coppa Marche;
- f) Un punto per ogni anno di anzianità di affiliazione, senza soluzione di continuità, fino ad un massimo di 25 punti.

In base a quanto sopra, il Consiglio Direttivo, ha stabilito, in relazione alle singole voci, i seguenti punteggi:

PUNTO a)

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------|---------|
| 1^ Classificata | Punti 40 | 7^ Classificata | Punti 7 |
| 2^ Classificata | Punti 35 | 8^ Classificata | Punti 5 |
| 3^ Classificata | Punti 25 | 9^ Classificata | Punti 3 |

| | | | |
|-----------------|----------|------------------------|---------|
| 4^ Classificata | Punti 20 | 10^ Classificata | Punti 2 |
| 5^ Classificata | Punti 15 | 11^ - 14^ Classificata | Punti 1 |
| 6^ Classificata | Punti 10 | | |

PUNTO b)

| | | | |
|-----------------|----------|------------------------|---------|
| 1^ Classificata | Punti 30 | 6^ Classificata | Punti 7 |
| 2^ Classificata | Punti 25 | 7^ Classificata | Punti 5 |
| 3^ Classificata | Punti 20 | 8^ Classificata | Punti 3 |
| 4^ Classificata | Punti 15 | 9^ Classificata | Punti 2 |
| 5^ Classificata | Punti 10 | 10^ - 15^ Classificata | Punti 1 |

A parità di punti, alle Società verrà assegnato lo stesso punteggio.

Alle Società che nella speciale classifica del Premio Disciplina:

- Abbiano superato i 100 punti verranno applicati 10 punti di penalizzazione;
- Abbiano superato i 150 punti verranno applicati 20 punti di penalizzazione;
- Abbiano superato i 200 punti verranno escluse dalla graduatoria

PUNTO c)

| | |
|-------------------------------|----------|
| Campionato Under 21 | Punti 40 |
| Campionato Under 19 | Punti 40 |
| Campionato Under 19 Femminile | Punti 40 |
| Campionato Under 17 | Punti 40 |
| Campionato Under 15 | Punti 40 |
| Attività di base | Punti 50 |

PUNTO d)

| | |
|---|----------|
| Per la partecipazione alle Riunioni Provinciali | Punti 5 |
| Per la partecipazione alle Assemblee Regionali | Punti 10 |

PUNTO e)

Verranno assegnati 5 punti per la partecipazione alla Coppa Italia ed alla Coppa Marche.
Verranno inoltre assegnati 30 e 15 punti rispettivamente alla prima e alla seconda classificata nella fase regionale di Coppa Italia 2025/2026.

Alle Società che si ritirino dalla Coppa Italia verranno applicati 10 punti di penalizzazione.

Alle Società escluse dagli Organi di disciplina sportiva dalla Coppa Italia verranno applicati 20 punti di penalizzazione.

ISTANZE DI AFFILIAZIONI -FUSIONI - SCISSIONI - CAMBI DI SEDE SOCIALE - CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE - CONFERIMENTI D'AZIENDA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Con riferimento all'oggetto, si allegano al presente Comunicato Ufficiale alcune slide contenenti riferimenti normativi e chiarimenti condivisi con la FIGC, che attengono alle procedure collegate alle istanze ex artt. 15, 17, 18 e 20 delle NOIF.

In relazione alle attività propedeutiche alla stagione sportiva 2026/2027, si suggerisce alle società affiliate quanto segue:

1) le Società associate sono tenute ad aggiornare costantemente i propri dati di contatto (indirizzi postali, di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata) sul portale Anagrafe FIGC, utili alle attività federali in generale.

Si rammenta che tutte le Società hanno l'obbligo di possedere e comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata, eletto per le comunicazioni, ovvero aggiornare quello preesistente.

Tra i dati societari da aggiornare costantemente, in caso di variazioni, rientrano sicuramente i seguenti

- dati anagrafici e codice fi scale del Legale Rappresentante;
- dati anagrafici e codice fi scale del Vice Presidente;
- organigramma societario (si ricorda che solo per le variazioni del Consiglio Direttivo, sia nel numero di componenti che nei ruoli, le Società devono allegare il verbale assembleare deliberante la variazione stessa).

Si rammenta, altresì, che le Società devono depositare/comunicare le variazioni di organigramma entro 20 giorni dal loro verificarsi. In tal senso, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, delle NOIF e all'art. 4, comma 4, del Regolamento LND)

- partita IVA della Società;
- natura giuridica della Società;
- indirizzo della sede sociale (all'interno dello stesso Comune);
- indirizzo per la corrispondenza;
- indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Per quanto attiene al codice fiscale delle Società presente sul portale Anagrafe, si rileva che il relativo dato non è in alcun modo modificabile, atteso che lo stesso dato è identificativo di un unico specifico soggetto.

2) Per quanto attiene al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute, si rammenta quanto segue:

- la denominazione della Società indicata sul portale Anagrafe FIGC deve corrispondere esattamente a quella di cui allo Statuto societario;
- i componenti il Consiglio Direttivo societario devono corrispondere nel numero a quanto indicato nello Statuto societario;
- gli Statuti societari devono essere conformi al D.lgs. 36/2021 (nelle allegate slide vi sono riassunti i dati salienti) e successive modificazioni e integrazioni. Lo Statuto depositato da parte di una Società sul portale Anagrafe Federale deve corrispondere a quello registrato presso l' Agenzia delle Entrate e ne deve riportare evidenza di registrazione (timbri o altra prova di avvenuto deposito telematico)

Per l' iscrizione al RASD si rimanda al Regolamento del Registro, scaricabile sul sito del Dipartimento per lo Sport, al seguente link <https://registro.sportosalute.eu/#/help/regolamentoenorme>, e al relativo "manuale utente" (di cui alla Circolare LND n. 12 del 21 luglio 2023) scaricabile al seguente link <https://registro.sportosalute.eu/#/help/guidautente>.

A disposizione delle Società Affiliate e dei Comitati/Dipartimenti/Divisione vi è il "manuale utente" del portale Anagrafe, scaricabile dal portale stesso (<https://anagrafefederale.figc.it>) dal menù a tendina "Anagrafe Federale" e cliccando su "scarica manuale".

Le Società avranno la possibilità di depositare sul portale Anagrafe le proprie istanze relative alla stagione sportiva 2026/2027 riguardanti le operazioni di cambio denominazione, cambio di sede, cambio di denominazione e sede, fusione, scissione, conferimento d'azienda, a **partire dal 10 giugno 2026 e fino al 15 luglio 2026**, termine di scadenza dettato dalle N.O.I.F.

Si rammenta che le trasformazioni delle ASD in SSD senza scopo di lucro e viceversa e, quindi, le variazioni della forma giuridica societaria, nel caso in cui non comportano sostanzialmente la variazione della denominazione, sono ammesse in qualsiasi momento della Stagione Sportiva attraverso la funzione "Adeguamento Denominazione Social e e/o Statuto" sul portale Anagrafe Federale.

Le Società affiliate, per ogni necessità di supporto, sul portale Anagrafe FIGC, potranno scrivere una e-mail supportotecnico@figc.it, oltre che a contattare, in caso, il Comitato di riferimento.

SPORTELLO DELLE SOCIETA'

Si ricorda alle Società che è attivo presso questo Comitato Regionale lo **SPORTELLO DELLE SOCIETA'** che è operativo tutti i giorni.

Per accedervi è sufficiente inviare una mail con il proprio **quesito** o richiedere un **appuntamento** all'indirizzo mail **sportellomarche@Ind.it**

Il coordinatore e responsabile del servizio è l'Avvocato Giammario Schippa, Consigliere del Comitato Regionale Marche.

NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

ERRATA CORRIGE

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERR.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 252 – RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2026

Reclamo n. 77/CSAT 2025/2026

Decisione n. 77/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dr.ssa Donatella Bordi - Componente

nella riunione del 23 giugno 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 77 promosso dalla società S.S.D. PICENO UNITED MMX A R.L. in data 28/05/2026 avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento/00) applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 117 Calcio a Cinque del 22/05/2026,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il preannuncio e il reclamo;

- revocato in autotutela il provvedimento emesso l'8 giugno 2026 e fissata per la discussione l'udienza del 23 giugno 2026 per consentire alla reclamante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 77 CGS;

- letta la pec inviata dalla reclamante in data 19 giugno 2026;

- relatore Francesco Scaloni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 28 maggio 2026 la società S.S.D. PICENO UNITED MMX A R.L. ha promosso reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento/00) applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 117 Calcio a Cinque del 22/05/2026.

Nel reclamo la società ha sostenuto che in realtà quanto effettivamente accaduto si sarebbe svolto in maniera differente a quanto refertato dagli arbitri, scrivendo che " *Le sanzioni irrogate...*

appaiono ingiuste, sproporzionate e fondate su una ricostruzione dei fatti non aderente alla realtà effettivamente verificatasi. “

In pratica la reclamante sostiene che le forti pressioni ambientali derivate *“ dalla presenza incontrollata del pubblico locale a ridosso del terreno di gioco “* e da *“ continue invasioni “* avrebbero condizionato gli arbitri e quanto da loro scritto nel referto il quale indicherebbe responsabilità dei propri sostenitori più gravi rispetto a quanto effettivamente da loro messo in atto.

Alla luce di tutto ciò, la reclamante ha richiesto l'integrale riforma del provvedimento impugnato con revoca della sanzione irrogata.

La società ha anche richiesto l'acquisizione e l'esame del materiale fotografico e video in suo possesso che si è riservata di produrre e che provverebbe *“ il clima di grave disordine ambientale in cui si è svolta la gara. “*

La Corte ha fissato per la discussione l'udienza dell'8 giugno 2026 ore 17.30, inviando alla reclamante in data 31 maggio 2026 la PEC con l'avviso di convocazione ed alla predetta riunione ha emesso il PQM, che è stato notificato alla reclamante in data 8.6.2026.

La reclamante con PEC del 13 giugno 2026 ha contestato di non aver ricevuto alcuna *“comunicazione riguardo il nostro reclamo inviato in data 28/05/2026 “*, precisando altresì con riferimento alla pec del 31 maggio 2026 *“ che la nostra società non ha mai giocato una gara con la società ASD SANGIUSTESE VP “*.

La Corte, verificato che effettivamente nell'oggetto dell'avviso di convocazione è stato erroneamente indicato che sarebbe stato discusso il *“ reclamo proposto da ASD SANGIUSTESE VP in data 22 maggio 2022 “* e che, pur essendo stato rilevato l'errore materiale presente nell'avviso di convocazione e pur essendo stato predisposto un nuovo avviso di convocazione con l'errata correzione da inviare alla reclamante, lo stesso risulta non essere stato trasmesso alla società S.S.D. PICENO UNITED MMX a R.L., ha emesso un provvedimento di revoca del PQM dell'8.6.2026 ed ha fissato la discussione del reclamo per il giorno 22 giugno 2026 onde consentire alla reclamante di esercitare i diritti previsti dall'articolo 77 CGS.

In data 19 giugno 2026, e quindi entro i termini di legge, la reclamante ha inviato una PEC - priva di sottoscrizione e priva della indicazione di chi sia il soggetto che l'ha predisposta - in cui ha specificato meglio le sue ragioni e le sue richieste, indicando un link della diretta della partita, riproducendo una videata del Whatsapp inviato dal Vicepresidente alla società Ciarmin prima dell'uscita del comunicato ed allegando la risposta audio del dirigente della ASD Ciarmin *“ ... in cui si evidenzia chiaramente la responsabilità dei fatti, fatti che nel referto arbitrale sono stati attribuiti con estrema leggerezza alla SSD PICENO UNITED MMX. “*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata inammissibile la memoria difensiva rappresentata dalla PEC inviata dalla reclamante in data 19 giugno 2026, non essendo stata la stessa né sottoscritta da nessuno come d'obbligo, né essendo indicato chi sia il soggetto che l'ha predisposta.

Conseguentemente per gli stessi motivi anche le istanze istruttorie presenti nella pec sono inammissibili: va precisato che tali richieste sarebbero state respinte come appresso specificato per le istanze presenti nel reclamo.

Infatti l'istanza di acquisizione ed esame del materiale fotografico e video in possesso della reclamante che nel reclamo la stessa si è riservata di produrre va respinta in quanto l'art. 61, comma 2, CGS prevede tale possibilità soltanto nel caso in cui si voglia dimostrare che *“ i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione. “*, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame.

Nel merito del reclamo va preliminarmente rammentato che lo stesso art. 61, comma 1, CGS stabilisce che: *“I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “* per cui il referto dell'arbitro ha fede privilegiata rispetto all'accaduto ed ai comportamenti messi in atto dai tesserati e dai sostenitori.

Nel caso in esame l'arbitro n. 1 ha refertato che *“ Al 2' minuto del secondo tempo la gara è stata sospesa per due minuti per invasione del pubblico ospite. A 10 secondi dalla fine della gara la stessa veniva nuovamente sospesa per l'entrata di entrambe le tifoserie sul rettangolo di giuoco. Dopo circa 7 minuti si riportava le condizioni per poter riprendere la gara che veniva ripresa e terminava regolarmente. “*, mentre l'arbitro n. 2 ha refertato che i tifosi della Piceno United MMXa R.L. hanno insultato entrambi i direttori di gara ed in particolare che hanno anche proferito nei suoi confronti anche

gravi minacce “ ... se continui così non esci vivo oggi, ti facciamo saltare la macchina, pezzo di merda “ ed anche che “ Alcuni di loro durante le proteste, si avvicinavano a pochi passi da me cercando di intimorirmi facendomi sentire la loro presenza dietro le mie spalle. “.

Inoltre egli ha precisato sia che al 2 minuto del secondo tempo “ un tifoso di sesso femminile, riconducibile alla società PICENO UNITED, invadeva il terreno di gioco, si avvicinava a me con fare minaccioso insultandomi con frasi del tipo BRUTTO COGLIONE, COSA HAI SENTITO TU DI QUA “, sia che al minuto 33 e 50 secondi all'invasione del terreno di gioco messa in atto da un tifoso del CIARNIN che tentava di colpire un calciatore della squadra avversaria, seguiva “ ... un parapiglia generale con i tifosi di entrambe le società che invadevano il terreno di gioco. Per tale ragione la partita veniva sospesa per circa 7 minuti... “.

In base a quanto inequivocabilmente refertato risulta che la società PICENO UNITED MMX a R.L. va sanzionata per 3 diversi comportamenti messi in atto dai propri sostenitori, ovvero le due invasioni di campo (di cui la seconda unitamente ai tifosi avversari) con sospensione della gara e le ripetute gravi offese e minacce rivolte ai due arbitri.

Alla luce di ciò, la sanzione inflitta risulta essere congrua per cui il reclamo va respinto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società S.S.D. PICENO UNITED MMX A R.L.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 giugno 2026.

Il Relatore
Francesco Scaloni

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 25 giugno 2026

Il Segretario
Alver Torresi

* * *

ORARIO UFFICI, RECAPITI TELEFONICI, E-MAIL

L'orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Marche è il seguente:

| GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
|-----------|---------------|---------------|
| Lunedì | Chiuso | 15.00 – 17.00 |
| Martedì | 10.00 – 12.00 | Chiuso |
| Mercoledì | Chiuso | Chiuso |
| Giovedì | 10.00 – 12.00 | Chiuso |
| Venerdì | Chiuso | Chiuso |

E' comunque attivo durante i suddetti orari, salvo assenza degli addetti, anche il servizio telefonico ai seguenti numeri:

| | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
| Ufficio Segreteria Generale | 071/28560404 | cr.marche01@Ind.it |
| Ufficio Calcio a Cinque | 071/28560407 | c5marche@Ind.it |
| Ufficio Amministrazione | 071/28560322 | cr.marche02@Ind.it |
| Ufficio Tesseramento | 071/28560408 | |
| Ufficio Emissione Tessere | 071/28560401 | |
| Ufficio Rappresentative | 071/28560407 | rappresentative.marche@Ind.it |
| Sportello delle Società | | sportellomarche@Ind.it |

Fiduciario Impianti Sportivi
Corte Sportiva d'Appello Territoriale

fiduciariocampi.marche@Ind.it
csat-tft@pec.figcmarche.it

IBAN COMITATO REGIONALE MARCHE

IT81E0100502600000000008868
BNL ANCONA – CORSO STAMIRA
Beneficiario: F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti

Publicato in Ancona ed affisso all'albo del Comitato Regionale Marche il 30/06/2026.

**Il Responsabile Regionale Calcio a Cinque
(Marco Capretti)**

**Il Presidente
(Ivo Panichi)**